

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	92
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	83
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	93
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i>)	84
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	95
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	96
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	85
---	----

RISOLUZIONI:

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate (<i>Discussione e rinvio</i>)	90
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professor Leonardo Becchetti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	91
--	----

AVVERTENZA	91
------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 76 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Currò, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, avverte che nel pomeriggio di ieri le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) hanno trasmesso nuovamente il testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalle stesse Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.

In merito segnala innanzitutto come l'unica disposizione del provvedimento attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, costituita dall'articolo 10, il quale interviene sul trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, non abbia subito modifiche.

Per quanto riguarda invece le principali modifiche alla altre parti del provvedimento, estranee ai profili di interesse della VI Commissione, all'articolo 1, comma 1, recante le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, nel corso dell'esame in sede referente si è precisato che la finalità di regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis* riguarda medicinali di origine vegetale.

All'articolo 3, comma 1, laddove si disciplinano le modalità di prescrizione, con una modifica apportate dalle Commissioni riunite si è specificato che la possibilità per il medico di prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* riguarda la terapia del dolore, oltre che gli impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, precisando altresì che la prescrivibilità di tali preparati a carico del Servizio sanitario nazionale avviene nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato.

Al comma 2 è stato altresì specificato che nella prescrizione di tali preparati il medico, oltre a indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia, deve indicare anche le modalità di assunzione.

All'articolo 4, il quale disciplina il monitoraggio delle prescrizioni, al comma 1 è stato specificato che i dati forniti in merito annualmente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano all'Istituto superiore di sanità sono aggregati per patologia, oltre che per età e per sesso dei pazienti trattati.

All'articolo 5, relativo alla programmazione del fabbisogno di sostanza attiva a base di *cannabis*, si è precisato che la relativa comunicazione annuale da parte delle regioni e delle province autonome all'Organismo statale per la *cannabis* riguarda l'anno successivo.

Con riferimento all'articolo 6, il quale disciplina la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico, le Commissioni riunite II e XII hanno introdotto un nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che, per assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

Inoltre è stato modificato il comma 2, il quale ora prevede che, nel caso risulti

necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione della *cannabis*, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto un nuovo articolo 7-bis, concernente la formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, il quale stabilisce che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la formazione continua dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

All'articolo 9, il quale introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato inserito un nuovo comma 3, ai sensi del quale nella tabella medicinali sezione D di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309 è inserita la voce: « Composizioni medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tincture)** ».

Avverte quindi di aver formulato sul provvedimento una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) sottolinea innanzitutto come il testo della pro-

posta di legge, come risultante dall'esame in sede referente, abbia una portata più limitata e molto meno innovativa rispetto alle ambizioni originarie dei proponenti delle proposte di legge, essendo volto a disciplinare soltanto l'impiego dei medicinali a base di *cannabis* a scopo medico.

Al riguardo rammenta che le proposte di legge inizialmente sottoposte all'esame parlamentare interessavano in modo molto più ampio gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in quanto contenevano misure le quali, attraverso la legalizzazione della *cannabis*, avrebbero sostanzialmente introdotto un regime di monopolio statale nella vendita di tale sostanza, con conseguenti maggiori entrate, molto consistenti, a favore dell'Era-

Nell'esprimere il proprio rammarico per il mancato coinvolgimento della Commissione Finanze su tali aspetti di natura fiscale, durante la definizione del testo nel corso l'esame in sede referente, reputa che l'approvazione del provvedimento in esame, sebbene costituisca comunque un passo in avanti nella giusta direzione, andando a regolamentare ambiti che fino ad ora non era stati oggetto di un intervento legislativo, risulti comunque insufficiente.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la relatrice, Moretto, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata di oggi.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva in primo luogo come le osservazioni contenute nella propria proposta di parere vertano sulla necessità di chiarire, anche alla luce dei rilievi fatti pervenire in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze, taluni aspetti tecnici inerenti alle innovazioni alla legge n. 323 del 2000 introdotte dal provvedimento in esame, in materia di agevolazioni di fiscali e, segnatamente, relativamente all'inserimento di un credito d'imposta riconosciuto alle aziende del settore termale per i costi di ristrutturazione sostenuti dalle stesse aziende.

Evidenzia quindi come la proposta di legge, che contiene rilevanti misure finalizzate a rilanciare il settore delle terme, risulti molto attesa da parte degli operatori e auspica che la Commissione possa procedere ad esprimere il parere su di essa già nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà e voterà gli emendamenti (*vedi allegato 3*), presentati direttamente presso la VI Commissione, riferiti alle parti del disegno di legge C. 4620 di competenza della medesima Commissione.

Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.

Avverte quindi che il relatore, Petrini, ha formulato una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 4*) sul disegno di legge C. 4620 e una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*) sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016, le quali sono state trasmesse informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sottanelli 5.1, 5.2 e 5.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sottanelli 5.1, 5.2 e 5.3; approva quindi, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, Legge di delegazione europea 2016-2017 e la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, formulate dal relatore.

La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, coglie l'occasione per avvertire che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea trasmetterà nei prossimi giorni gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 4620, presentati direttamente presso la XIV Commissione, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sui quali la stessa Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, *European Long-Term Investment Funds*) (Atto del Governo n. 454), il quale provvede ad adeguare la normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del

1998, alle disposizioni del citato regolamento n. 2015/760.

Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, di cui lo schema di decreto legislativo prevede il recepimento nell'ordinamento italiano, esso riguarda i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), i quali svolgono la funzione di finanziare sul lungo periodo progetti infrastrutturali di varia natura da parte di società non quotate ovvero piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di *equity* o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Gli ELTIF sono rivolti a investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori (*mercato retail*).

Al riguardo l'atto normativo europeo intende stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento *ad hoc*. I fondi possono essere utilizzati per progetti infrastrutturali di varia natura (trasporto, energia, ma anche infrastrutture sociali) o per progetti volti alla crescita delle PMI. Le attività in cui investono gli ELTIF sono qualificate come «investimenti alternativi», ad esempio: immobili, *venture capital*, *private equity*, fondi speculativi, società non quotate; gli ELTIF si concentreranno su quelle attività che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

Il regolamento n. 2015/760 disciplina in particolare i seguenti aspetti:

la commercializzazione transfrontaliera;

la procedura armonizzata per l'autorizzazione;

la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (ad esempio divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto);

la prevenzione dei conflitti di interessi;

gli obblighi stringenti di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.

L'articolo 3 del regolamento n. 2015/760 specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione europea può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 44 del 2014. Come specificato dal considerando n. 8 al regolamento (UE) 2015/760, infatti, gli ELTIF sono essi stessi dei fondi di investimenti alternativi dell'UE (FIA UE) ed i loro gestori sono quindi gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi della direttiva 2011/61.

L'articolo 9 del regolamento preclude agli ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui:

la vendita allo scoperto;

l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati;

la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività;

l'uso di strumenti finanziari derivati.

Tra le varie attività di investimento ammissibili indicate dall'articolo 10 segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro. Le imprese di portafoglio ammissibili, definite dall'articolo 11, sono quelle diverse da un organismo di investimento collettivo non di natura finanziaria, con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 euro e, in linea di massima, stabilita in uno Stato membro.

Specifiche norme sono dettate dall'articolo 13 in tema di composizione e di

versificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita:

in strumenti emessi o prestiti erogati a una singola impresa di portafoglio ammissibile;

direttamente o indirettamente in una singola attività reale;

in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA (Fondi europei di *venture capital*) o EuSEF (Fondi europei per l'imprenditoria sociale).

L'articolo 18, al paragrafo 1, specifica che, in linea di massima, « gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF ». I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal paragrafo 2 del medesimo articolo 18.

L'articolo 19 specifica che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto.

Gli articoli da 23 a 25 introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento è condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a livello europeo. Esse dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento n. 2015/760 e della direttiva 2011/61/UE.

L'articolo 35 stabilisce, per le autorità coinvolte, l'obbligo di collaborare nell'espletamento dei loro compiti. L'articolo 3, paragrafo 3, comma 2, affida altresì all'ESMA il compito di tenere un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente.

Per assicurare un grado di armonizzazione quanto più elevato possibile, il regolamento attribuisce altresì all'ESMA il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, volte in particolare a definire le caratteristiche di dettaglio degli ELTIF.

In tale contesto rammenta che la normativa europea disciplina numerose forme di gestione collettiva, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori, tra le quali ricorda in particolare:

gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), disciplinati dalle Direttive 2009/65/UE (UCITS IV) e 2014/91/UE (UCITS V);

i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), che investono in attività diverse da quelle degli OICVM (ad esempio immobili, *hedge fund*, crediti) e non rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS, disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE (AIFMD);

i fondi europei di *venture capital* (EuVECA), fondi alternativi gestiti da gestori di FIA (GEFIA) le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 345/2013;

i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), anch'essi fondi alternativi gestiti da GEFIA le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 346/2013.

Come anticipato, anche i fondi ELTIF (come i fondi EuVECA ed EuSEF) sono una particolare categoria di fondi di investimento alternativi europei (FIA UE), e

pertanto devono essere gestiti nell'Unione europea da società di gestione di fondi alternativi (GEFIA UE), disciplinate dalla citata direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, attuata nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 44 del 2014 e dalla disciplina di regolamentazione secondaria emanata da MEF, Banca d'Italia e CONSOB.

Per quanto attiene ai termini di recepimento del Regolamento n. 2015/760, esso è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015.

In merito alla normativa di delega ai sensi della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 13 della legge n. 170 del 2016 – Legge di delegazione europea 2015; i principi e criteri direttivi specifici di delega sono recati dal comma 2 del predetto articolo 13, e prevedono:

alla lettera *a*), di apportare al TUF le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevenendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze stabilite dal citato TUF;

alla lettera *b*), di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF in materia di disciplina degli intermediari;

alla lettera *c*), di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il comma 3 dell'articolo 13 autorizza il Governo a emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi illustrati, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente ai termini di esercizio della delega segnala come essa avrebbe dovuto essere esercitata entro il 16 settembre 2017: tuttavia, dato che lo schema di decreto è stato presentato alle Camere il 13 settembre 2017 e quindi nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega, si applica l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi: pertanto il termine di delega risulta prorogato al 16 dicembre, mentre il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 24 ottobre 2017.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1 dispone modifiche alla parte I del TUF.

In particolare il comma 1, modificando le definizioni contenute all'articolo 1, comma 1, del TUF, introduce in tale ambito una nuova lettera *m-octies*.1, recante la nuova nozione di ELTIF: organismo di investimento collettivo del risparmio rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2015/760; inoltre, inserendo una nuova lettera *q-bis*, viene integrata la definizione di « gestore », includendovi il gestore di ELTIF.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del TUF, e ha finalità di coordinamento delle disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA). In dettaglio, la modifica precisa che il parere della CONSOB alla Banca d'Italia per la registrazione e la cancellazione dei gestori di fondi EuVECA e di fondi EuSEF (sottocategorie di fondi alternativi, come i fondi ELTIF) nell'apposito registro è richiesto solo per i gestori che non risultano già iscritti agli albi dei gestori autorizzati (previsti agli articoli 35 e 35-*ter* del TUF).

Il comma 3 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*.1, il quale, al comma

1, individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 e ne definisce compiti e poteri.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*quinquies*.1 individua la Banca d'Italia come l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del regolamento n. 2015/760, il quale prevede che solo i GEFIA UE autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) in uno Stato membro, e che dunque godono del passaporto del gestore, possono presentare domanda per la gestione di un ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF. Pertanto in Italia potranno essere commercializzati, previa notifica alla CONSOB, sia ELTIF autorizzati in Italia e gestiti da GEFIA italiani (Sgr o Sicaf), sia ELTIF autorizzati nell'Unione e gestiti da GEFIA UE.

Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (ovvero in merito alla descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio). La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 (SGR) e 35-*ter* (Sicav e Sicaf) del TUF e comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo effettuate. I soggetti gestori sono invece tenuti a indicare, negli atti e nella corrispondenza, gli estremi dell'iscrizione all'albo (ai sensi dei richiamati articoli 35, commi 2 e 3, e 35-*ter*, commi 2 e 3, del TUF).

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 4-*quinquies*.1 la Banca d'Italia autorizza la proroga (prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento) del termine entro il quale deve essere applicato il limite di investimento.

In base al comma 4 del nuovo articolo 4-*quinquies*.1 la CONSOB è l'autorità competente a:

a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista per

la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento);

b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);

c) ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);

d) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento);

e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento (ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento).

In base al comma 5 del nuovo articolo 4-*quinq*ues.1 alle procedure per la notifica si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal TUF in tema di commercializzazione di FIA riservati (articolo 43 e relative disposizioni attuative). Non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia né l'acquisizione del parere.

Il comma 6 del nuovo articolo 4-*quinq*ues.1 stabilisce che la CONSOB individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

Il comma 7 del nuovo articolo 4-*quinq*ues.1 prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri loro at-

tribuiti dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché dei poteri previsti dal regolamento.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del TUF.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 188, comma 1, del TUF, in tema di abuso di denominazione (articolo che è stato recentemente sostituito dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 129 del 2017, attuativo della direttiva 2014/65/UE – cosiddetta direttiva MiFID 2 –, al fine di differenziare il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e rideterminare le relative sanzioni).

La modifica recata dal comma 1 riguarda l'estensione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste ai casi di abuso della denominazione di « ELTIF » da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati ai sensi del regolamento 2015/760.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema modifica invece l'articolo 190, comma 2-*bis*, del TUF, prevedendo l'applicazione ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative disposizioni attuative, della medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata osservanza delle norme del TUF che li riguardano, ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.

Inoltre la disposizione inserisce nell'articolo 190 del TUF un nuovo comma 2-*bis*.1, al fine di sanzionare anche l'inosseranza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ESMA e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea. Tali prescrizioni, che sono direttamente applicabili a tutti gli intermediari indicati al comma 2-*bis*, richiedono un'esplicita previsione sanzionatoria tramite una norma di legge, senza la quale eventuali inadempienze non potrebbero essere punite.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che

dallo schema di decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfetario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione dell'estensione delle misure di indennizzo forfetario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

Al riguardo ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017 introduce misure di ristoro per gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, o i loro successori *mortis causa*, i quali, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal medesimo decreto-legge n. 99, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e dalla Banca popolare di Vicenza e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo in tal caso la possibilità, per i

titolari stessi, di accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015, secondo le modalità stabilite dai commi da 856 a 861 della medesima legge.

Inoltre, ai predetti investitori si applicano le disposizioni in materia di accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in base al quale l'indennizzo forfetario è limitato all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato.

Al riguardo rammenta inoltre che le misure di ristoro disciplinate dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 99 del 2017, al pari di quanto previsto per gli investitori detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e dalla Cassa di Risparmio di Chieti, sono limitate agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE « BRRD ».

Ritiene quindi doveroso precisare che la problematica del « *misselling* » dei prodotti finanziari distribuiti ai risparmiatori *retail* privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – che si fa risalire alla data del 12 giugno 2014. Ciò soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Sottolinea quindi come la limitazione dell'indennizzo forfetario all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato rappresenti un'irragionevole violazione del principio di tutela del risparmio, di cui all'articolo 47 della Costituzione, soprattutto se gli strumenti finanziari sono stati sottoscritti o acquistati in violazione della normativa in materia prestazione di servizi di investimento.

Evidenzia inoltre come il predetto principio di tutela del risparmio appaia essere ulteriormente violato dalla limitazione del citato indennizzo forfetario agli strumenti finanziari di debito subordinato, sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le banche emittenti, in quanto la circolazione degli strumenti finanziari non è subordinata ad alcuna forma di restrizione e, per tale motivo, tali strumenti possono essere collocati anche da intermediari diversi dalle banche emittenti stesse. Tale limitazione non risulta dunque giustificata da nessuna *ratio legis*, né da alcuna valutazione di carattere finanziario e regolamentare.

In aggiunta a quanto appena precisato, reputa ancora più grave e irragionevole la limitazione dell'indennizzo forfetario agli strumenti finanziari di debito subordinato, collocati da banche o da società di investimento annoverate nel gruppo bancario dell'emittente.

Alla luce delle considerazioni svolte, la risoluzione impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad aumentare la percentuale di indennizzo forfetario di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato, nonché a estendere l'indennizzo forfetario di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 anche agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto con le banche emittenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 settembre 2017.

Audizione della professor Leonardo Becchetti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

C. 4365 Bernardo.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati (Testo unificato C. 76 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci e abbinato, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita

della *cannabis* e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite II e XII nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia », nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente;

condivisi gli obiettivi fondamentali dell'intervento legislativo, che intende modificare la legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della proposta di legge, la quale introduce un nuovo articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, in materia di agevolazioni di carattere fiscale, valuti la Commissione di merito l'oppor-

tunità di specificare, in relazione al credito d'imposta per le spese di ristrutturazione sostenute dalle aziende termali istituito dal comma 1 del predetto articolo 11-*bis*, le tipologie di interventi di ristrutturazione assistiti dall'agevolazione, ovvero di rinviare alla disciplina primaria e secondaria delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie recata dall'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (che prevede la detraibilità a fini IRPEF delle spese di ristrutturazione), e dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 244 del 2007 (che prevede per tali fattispecie l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento);

b) ancora con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 323 del 2000, ai sensi del quale il credito d'imposta istituito dal medesimo comma è concesso alle « aziende termali esistenti » valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più precisi l'ambito di applicazione soggettivo e temporale della misura agevolativa, facendo a tal fine riferimento alle aziende termali esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché facendo riferimento a ciascuno dei periodi di imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;

c) sempre relativamente alla disciplina del credito d'imposta istituito dal comma 1 del nuovo articolo 11-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

prevedere la notifica alla Commissione europea della misura agevolativa, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 11-*bis*, il quale prevede che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il predetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

e) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 11-*bis*, il quale affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta istituito dal comma 1 del medesimo articolo 11-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di demandare la definizione di tali criteri e modalità a un decreto interministeriale di iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere i commi 6 e 7 del nuovo articolo 11-*bis* (i quali prevedono, rispettivamente, la deducibilità dell'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti

destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali e la detraibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dell'IVA assolta sugli investimenti di cui al medesimo comma 6), in considerazione del fatto che il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 11-*bis* appare più vantaggioso rispetto alle agevolazioni tributarie prospettate nei medesimi commi 6 e 7, le quali peraltro appaiono prefigurare una duplicazione delle agevolazioni sui medesimi investimenti suscettibile di dar luogo ad effetti negativi in termini di gettito;

g) in ogni caso, con riferimento specifico al comma 6 del nuovo articolo 11-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata dell'agevolazione, specificando che si tratta di una detrazione e definendone meglio il meccanismo applicativo;

h) con riferimento specifico al comma 7 del nuovo articolo 11-*bis*, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la deduzione prevista dal predetto comma 6 del nuovo articolo 11-*bis*, e la norma relativa alla detraibilità IVA di cui al medesimo comma 7, facendo confluire il contenuto del comma 7 nell'ambito del comma 6, al fine di rendere organiche le due disposizioni, che appaiono riferite alla medesima finalità agevolativa.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).

5. 1. Sottanelli.

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole da: « . Realizzare » fino a: « 1° settembre 1993, n. 385 »;

al numero 3.1), sopprimere le parole da: « e, per le violazioni diverse » fino a: « 1° settembre 1993, n. 385 »;

sopprimere il numero 4) ed i numeri 4.1), 4.2), 4.3).

5. 2. Sottanelli.

Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: « , evitando, in ogni caso, per la medesima fattispecie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione ».

5. 3. Sottanelli.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 »;

evidenziato come il provvedimento investa alcuni profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

considerata l'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento, al fine di garantire una tempestiva e adeguata attuazione degli atti normativi comunitari ivi contemplati, alcuni dei quali devono essere recepiti in tempi piuttosto ravvicinati;

segnalato in particolare come l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, rechi la delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa), stabilendo in tale contesto una serie molto articolata e puntuale di principi e criteri direttivi specifici, volti in particolare: ad assicurare il coordinamento con la normativa europea della disciplina vigente in ambito assicurativo e finanziari; a garantire il coordinamento tra le autorità competenti, costituiti dall'IVASS e dalla CONSOB; ad attribuire loro poteri di monitoraggio, di vigilanza, di indagine e sanzionatori; a rafforzare l'informativa alla clientela, a introdurre procedure di reclamo e di risoluzione stra-

giudiziale delle controversie; a modificare e rafforzare, con riguardo alle imprese di assicurazione e ai distributori assicurativi e riassicurativi, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie;

evidenziato come l'articolo 8, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 (cosiddetto regolamento MAR), relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, definendo a tal fine una serie di principi e criteri direttivi specifici i quali sottolineano, in particolare, la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, la tutela della stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati finanziari;

rilevato come l'articolo 9 conferisca una delega al Governo per la predisposizione di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, definendo alcuni principi e criteri direttivi specifici i quali prevedono, in particolare, di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché di assicurare l'integrità dei mercati finanziari, la stabilità finanziaria e un appropriato grado di

tutela degli investitori, attribuendo in tale contesto alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti il potere di imporre sanzioni per le relative violazioni;

segnalato come l'articolo 10 conferisca una delega al Governo per la predisposizione di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, il quale completa le disposizioni della direttiva 2009/65/CE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA, conferendo inoltre al Governo la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 2016, il quale adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (cosiddetto regolamento CSD – *Central Securities Depositories Regulation*); completa l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto regolamento EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), sugli strumenti derivati OTC (ossia fuori dai mercati regolamentati); traspone nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012;

rilevato come tra le direttive contenute nell'Allegato A attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si annoverino, oltre alla direttiva (UE) 2016/97, oggetto della specifica norma di delega di cui all'articolo 5; la direttiva (UE) 2016/881, recante modifica della direttiva

2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; la direttiva (UE) 2016/1034, che, allo scopo di garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, ha prorogato la data di applicazione del nuovo quadro normativo relativo alla disciplina dei mercati finanziari, posticipando la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) al 3 gennaio 2018; la direttiva (UE) 2016/1065, la quale modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa avente la finalità principale di evitare l'elusione fiscale in materia; la direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta *Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 3*), facente parte del pacchetto antielusione (*Anti Tax Avoidance Package*) adottato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale; la direttiva (UE) 2016/2258, la quale, nell'ambito del programma della Commissione europea contro l'evasione e l'elusione fiscali, intende rafforzare la trasparenza in materia fiscale, con particolare riferimento alle tematiche del contrasto al riciclaggio; la direttiva (UE) 2017/828, che reca una vasta serie di modifiche alla direttiva 2007/36/CE, relativamente all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);

sottolineato come la Relazione sia stata tempestivamente trasmessa alle Camere, consentendo pertanto al Parlamento di svolgere la sua fondamentale funzione di controllo *ex post* sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

ribadita l'esigenza di rendere più tempestiva, trasparente ed efficace l'interlocuzione tra Governo e Parlamento, nonché la collaborazione e il coordinamento sulle tematiche europee tra tutte le istituzioni nazionali coinvolte, al fine di assicurare la massima tempestività e qualità alla partecipazione dell'Italia nei processi di formazione e attuazione delle norme e delle politiche europee, rafforzando in tal modo l'autorevolezza delle posizioni negoziali italiane in tutte le sedi decisionali, nonché migliorando ulteriormente i meccanismi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa UE;

segnalata, in particolare, sotto il profilo del merito, l'esigenza di compiere ogni sforzo per concludere il complesso *iter* di approvazione della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione di alcuni Stati membri, tra i quali segnatamente la Germania, in considerazione del fatto che tale proposta costitui-

sce un elemento fondamentale per dare compimento al disegno complessivo dell'Unione bancaria europea, salvaguardando la stabilità di tutti i sistemi bancari europei, nonché evitando squilibri e turbolenze finanziarie che potrebbero compromettere il futuro della stessa costruzione europea;

valutato positivamente l'impegno del Governo nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione europea a sostegno di attività specifiche per rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388);

condivisa l'esigenza di completare il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, introducendo un sistema europeo più semplice, standardizzato e trasparente per le cartolarizzazioni, aggiornando la direttiva europea 2003/71/CE, afferente ai prospetti informativi per l'emissione di valori mobiliari, rivedendo la regolamentazione dei fondi di *venture capital*;

segnalata l'opportunità di sostenere le iniziative in corso a livello europeo sulla fiscalità societaria, rilanciando in particolare la proposta di direttiva per stabilire una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB – *Common Consolidated Corporate Tax Base*);

condiviso l'obiettivo, indicato dalla Commissione europea, di adottare una

serie di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale, al fine di assicurare l'attuazione coordinata in ambito UE dei risultati del progetto OCSE/G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), così da rafforzare e coordinare a livello europeo le iniziative per il contrasto dell'elusione fiscale e per una maggiore trasparenza fiscale;

rilevata altresì la necessità di portare a conclusione, adottando soluzioni condivise ed equilibrate che non pregiudichino la crescita di settori e processi innovativi, il dibattito sulle problematiche attinenti all'imposizione fiscale sull'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari ai nuovi scenari tecnologici, economici e geopolitici derivanti dalle evoluzioni in questo campo e dalle conseguenze che queste hanno determinato e continuano a sviluppare sulle economie di tutti i Paesi, sulla conformazione dei processi allocativi, produttivi e distributivi, nonché sui sistemi fiscali;

valutati positivamente gli avanzamenti nelle discussioni sulla proposta di direttiva COM(2013)71 che attua una cooperazione rafforzata tra dieci Stati membri della UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie, grazie ai quali è stato possibile raggiungere un accordo di massima sui principi generali che regolano la futura imposta in materia;

sottolineata l'importanza, per quanto attiene ai temi della fiscalità indiretta, di

procedere nell'attuazione del Piano d'azione di riforma dell'attuale sistema dell'IVA comunitaria, al fine di: riformare i principi fondamentali di applicazione dell'IVA agli scambi intracomunitari; introdurre misure a breve termine per combattere le frodi IVA; rivedere le aliquote IVA ridotte; semplificare il meccanismo dell'IVA in materia di commercio elettronico;

segnalata l'esigenza di procedere nella sperimentazione, già avviata, di un *ruling* transnazionale in materia di IVA, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti cooperativi di lotta alle frodi che si registrano in riferimento a tale imposta, nonché di verificare l'ipotesi di introdurre in tale settore l'istituto della mediazione fiscale e di definire un *memorandum* d'intesa tra amministrazioni e operatori;

richiamata l'opportunità, per quanto riguarda le tematiche di diritto societario, di porre rimedio ad alcune lacune in materia di governo societario delle società quotate, in particolare al fine di aumentare l'impegno e la partecipazione attiva degli investitori istituzionali e degli *asset managers*, di migliorare la correlazione tra remunerazione degli amministratori e performance delle società, di rafforzare la trasparenza delle operazioni con le parti correlate e di agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE